

## proposta di legge n. 97

a iniziativa dei Consiglieri Cardogna, Trenta, Bugaro, Busilacchi, Sciapichetti

*presentata in data 11 maggio 2011*

---

INIZIATIVE DELLA REGIONE MARCHE A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE E  
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

---

La presente proposta di legge è finalizzata a promuovere una maggiore integrazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione regionale a sostegno del sistema delle imprese, al fine di favorire la crescita di una comunità della ricerca regionale alla cui costituzione partecipano le università, i centri di ricerca pubblici e privati e le imprese del territorio marchigiano; in questo contesto, una particolare attenzione è rivolta alle piccole e medie imprese, delle quali è necessario sostenere la propensione ad investire nella ricerca e sviluppo, nell'ottica di favorirne la competitività (art. 1).

Il momento congiunturale come quello che stiamo vivendo è caratterizzato da un basso livello di crescita, con contestuale aumento del tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, ed un livello di investimenti nel settore della ricerca e sviluppo al di sotto della media europea.

Per uscire da quello che appare come un vero e proprio circolo vizioso, è necessario, da un lato, aumentare il tasso di intervento pubblico in questo settore, come richiesto tra l'altro dalla Comunicazione Europa 2020, che pone agli Stati membri l'obiettivo di arrivare entro il 2020 ad un sostegno pubblico alla ricerca e sviluppo pari al 3% del PIL e, dall'altro, promuovere una sinergia sempre più stretta ed efficace tra il sistema delle imprese e la ricerca scientifica pubblica e privata, attraverso lo strumento della programmazione regionale.

La presente proposta di legge introduce così "il Documento triennale di programmazione regionale a sostegno della ricerca e sviluppo" (art. 4), all'interno del quale la Regione individua le interconnessioni con la programmazione europea e nazionale adottata in materia, le aree e i settori di intervento, le linee di intervento prioritarie, i risultati attesi, con particolare riferimento alla diffusione e al trasferimento delle conoscenze derivanti dalla ricerca e le relazioni con gli altri piani e programmi regionali, con particolare riguardo a quelli adottati a sostegno delle attività produttive e del lavoro, in coerenza con i pertinenti orientamenti europei e nazionali, anticipando nei fatti in tal modo l'esigenza di migliorare l'uso delle risorse anche sotto il profilo dell'efficienza dei risultati, secondo una impostazione presente nei lavori avviati dalla Commissione europea in vista della definizione delle linee strategiche generali della programmazione post 2013.

Dal punto di vista istituzionale, questa proposta di legge nasce dalla collaborazione con il mondo dell'Università e dai lavori che la VI Commissione sta svolgendo per ciò che riguarda la partecipazione alla formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea e la successiva attuazione di queste ultime nell'ordinamento regionale ed è il frutto, pertanto, di una volontà politica unitaria e condivisa.

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, promuove la costituzione di una rete regionale all'interno dello spazio europeo della ricerca, in attuazione dei principi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea Europa 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

- a) favorisce la ricerca e l'innovazione in campo scientifico, tecnologico ed umanistico;
- b) sostiene la creazione sul territorio regionale di una rete tra le università, i centri di ricerca pubblici e privati e il sistema delle imprese, rivolgendo una particolare attenzione alle piccole e medie imprese;
- c) incentiva l'innovazione ed il trasferimento dei risultati della ricerca, l'incontro tra domanda ed offerta di ricerca e innovazione, la nascita e lo sviluppo di imprese innovative;
- d) sostiene gli investimenti in capitale umano e nell'alta formazione dei giovani ricercatori;
- e) attua l'integrazione tra le politiche regionali di settore finalizzate alla ricerca pubblica e privata;
- f) promuove la conclusione di accordi con altre amministrazioni pubbliche regionali, nazionali ed europee.

**Art. 2**  
*(Rete regionale per la ricerca)*

1. La Regione promuove l'istituzione di una Rete regionale per la ricerca, al fine di favorire la cooperazione fra i soggetti operanti nel settore della ricerca pubblica e privata, nonché per la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca stessa. La rete opera nel rispetto delle autonomie dei soggetti partecipanti e della loro cooperazione con la comunità scientifica internazionale.

2. Concorrono alla realizzazione e allo sviluppo della Rete regionale della ricerca, purché dotati di una stabile organizzazione operativa sul territorio regionale:

- a) i centri di ricerca pubblici e privati e le imprese;
- b) le organizzazioni economiche e sociali di categoria;
- c) le fondazioni culturali;
- d) le fondazioni di origine bancaria e gli istituti bancari;
- e) le autonomie locali e funzionali;
- f) le associazioni ambientaliste;
- g) i parchi scientifici e tecnologici e gli altri soggetti che operano nel campo della diffusione e del trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca.

**Art. 3**

*(Comitato regionale per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, è istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile, quale organismo di raccordo e consultazione.

2. Il Comitato è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato che lo presiede;
- b) il Rettore o suo delegato per ciascuna Università delle Marche;
- c) quattro rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali di categoria;
- d) un rappresentante di Unioncamere Marche;
- e) due rappresentanti designati delle associazioni ambientaliste;
- f) un rappresentante delle fondazioni di origine bancaria e degli istituti bancari;
- g) un rappresentante della SVIM.

3. Il Comitato formula proposte e contribuisce alla definizione dei contenuti del Documento di programmazione regionale a sostegno della ricerca e sviluppo.

4. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa designazione del rispettivo organismo di rappresentanza, rimangono in carica per la durata della legislatura e comunque fino al rinnovo dell'organismo.

5. Il Comitato disciplina, con proprio regolamento interno, le modalità di organizzazione e di funzionamento.

6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

**Art. 4**

*(Documento triennale di programmazione regionale a sostegno della ricerca e sviluppo)*

1. La Giunta regionale, coerentemente con gli orientamenti europei e nazionali adottati in materia, presenta all'Assemblea legislativa regionale il Documento triennale di programmazione regionale a sostegno della ricerca e sviluppo.

2. Il documento individua:

- a) le interconnessioni con la programmazione europea e nazionale adottata in materia;
- b) le aree e i settori di intervento;
- c) le linee di intervento prioritarie;
- d) i risultati attesi, con particolare riferimento alla diffusione e al trasferimento delle conoscenze derivanti dalla ricerca;
- e) le relazioni con i piani e programmi regionali, con particolare riguardo a quelli adottati a sostegno delle attività produttive e del lavoro.

**Art. 5**

*(Strategia di intervento  
a favore delle Università)*

1. Il Documento triennale di programmazione regionale a sostegno della ricerca e sviluppo definisce la strategia di intervento a favore delle università presenti nel territorio regionale, con l'obiettivo di incrementarne l'eccellenza, la competitività, le relazioni internazionali e le capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale della Regione.

2. La strategia di intervento di cui al comma 1 può prevedere azioni rivolte alle università presenti nel territorio regionale per:

- a) la realizzazione di progetti di alta formazione e di ricerca, da realizzarsi anche attraverso consorzi e altre strutture di ricerca promosse o partecipate dalle università stesse;
- b) il potenziamento dei servizi di trasferimento tecnologico tra le università e il sistema delle imprese.

**Art. 6**

*(Modalità attuative)*

1. Il Documento triennale di programmazione regionale a sostegno della ricerca e sviluppo è attuato mediante i piani e programmi previsti dalla legislazione regionale di settore, assicurando, in particolare, l'interazione tra il sistema regionale della ricerca e quello produttivo e dei servizi.

2. I piani e i programmi di cui al comma 1 sono redatti sentito il Comitato regionale per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile.

**Art. 7**

*(Fiera dell'innovazione e  
dello sviluppo sostenibile)*

1. La Giunta regionale organizza con cadenza triennale una "Fiera dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile", quale occasione per presentare, valorizzare e diffondere progetti, processi e servizi innovativi provenienti dal tessuto produttivo e dalle università della regione nonché per promuovere la cultura dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile in campo scientifico, tecnologico ed umanistico.

**Art. 8**

*(Clausola valutativa)*

1. A partire dal quarto anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, entro il 31 marzo, trasmette all'Assemblea legislativa una relazione annuale sullo stato di attua-

zione e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e della innovazione tecnologica.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene indicatori e dati di natura quantitativa e qualitativa dai quali emerge lo stato di attuazione degli interventi promossi ai sensi della presente legge e in particolare relativi:

- a) alle risorse disponibili ed impiegate, a valere sui fondi europei, statali e regionali;
- b) ai finanziamenti assegnati, distinti per tipo di beneficiario e alla descrizione dei progetti finanziati;
- c) con riferimento ai progetti attivati dalle imprese, alla percentuale di risorse impiegate in ricerca e sviluppo in rapporto al bilancio annuale di esercizio;
- d) al tasso di sviluppo e all'incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica e alle ricadute economiche, occupazionali e formative dei programmi di investimento.

### **Art. 9**

*(Disposizioni transitorie)*

1. In via di prima applicazione, il Documento di programmazione regionale di cui all'articolo 4 è presentato all'Assemblea legislativa regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comitato di cui all'articolo 3 è costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale un proposta di riordino normativo delle disposizioni di settore in materia di finanziamento ai programmi e progetti per la ricerca e l'innovazione, al fine di incrementare l'efficienza, l'efficacia e l'integrazione delle politiche regionali.